

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4932 del 15/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta MICHELE MARMI di Nicola D'Andrea con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Borgatti, n. 70. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di marmista.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5116 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 20369/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **MICHELE MARMI di Nicola D'Andrea** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Borgatti, n. 70 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Bondeno n. 17948 del 21.06.2017 e n. 18052 del 22.06.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'attività di **marmista**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 20.06.2017 trasmessa dal SUAP del Comune di Bondeno, con nota Prot. n. 18489 del 26.06.2016, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7496 del 27.06.2017, presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 20.06.2017, dalla Ditta MICHELE MARMI di Nicola D'Andrea, nella persona di D'Andrea Nicola, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a Modena (MO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 107 ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Borgatti, n. 70, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione marmi e graniti;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Ditta, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente

della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di HERA S.p.A., Prot. n. 39153 del 14.04.2017, allegata all'istanza, quale certificazione di inesistenza della pubblica fognatura;
- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/8051 del 12.07.2017, nella quale, in particolare, si sono chieste informazioni in merito alla matrice aria;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/8073 del 12.07.2017, dove si comunica che non si ravvedono motivi ostativi contrari alla realizzazione dello scarico e dove, in particolare, si indica che, *“data la mancanza di un'indicazione univoca del pozzetto di campionamento a monte dell'immissione in acqua superficiale, venga indicata esplicitamente l'ubicazione di quest'ultimo nella planimetria PRIMA della confluenza delle acque meteoriche e quelle derivati dai servizi igienici. Pertanto si richiede l'installazione di un pozzetto idoneo subito in uscita al sistema di depurazione, al fine di avere la certezza in sede di eventuale campionamento del refluo in uscita”*;
- Vista la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/8565 del 25.07.2017, quale esito del sopralluogo effettuato in data 19.07.2017, dal quale è emerso che la Ditta *“impiega per le proprie lavorazioni (taglio, sagomatura, levigatura), attrezzature per le quali l'abbattimento delle polveri generate avviene mediante l'impiego di acqua e senza generare emissioni in atmosfera, con raccolta dei reflui in un apposito sistema di trattamento (vasche di decantazione) prima dello scarico in corpo idrico superficiale”*;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno Prot. n. 21597 del 26.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/8671 del 27.07.2017, con cui ha trasmesso documentazione integrativa riguardante, tra l'altro, le matrici acqua e aria, nella quale, in particolare, si dichiara che *“Le macchine presenti, una fresa a bandiera, una levigatrice manuale a colonna e un centro di lavoro (pantografo), non generano alcuna emissione in atmosfera in quanto risultano tutte dotate di sistema di raffreddamento dell'utensile ad acqua. Tale tecnologia crea un abbattimento totale delle polveri marmoree”*;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Bondeno Prot. n. 22231 del 02.08.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/8945 del 04.08.2017, con cui ha trasmesso:
 - il parere prot. n. 21776 del 28.07.2017 per il Nulla Osta acustico (con cui ha recepito integralmente e fatto proprio il parere con prescrizioni espresso da Arpae-Servizio territoriale di Ferrara, prot. n. PGFE/2017/7496) e per lo scarico di acque reflue civili in corpo idrico superficiale rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Bondeno;
 - l'autorizzazione, Prot. n. 10892 del 13.07.2017, rilasciata dal Consorzio della Bonifica, allo scarico delle acque reflue provenienti da insediamento industriale, nel canale Emissario di Burana;

- Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, Prot. n. 25152 del 06.09.2017 (acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/10165 del 06.09.2017), quale integrazione del parere Prot. n. 21776/2017, precedentemente citato, con cui specifica che il parere favorevole espresso si intende subordinato alla condizione che venga rispettato specificatamente lo schema di impianto di scarico indicato in planimetria come "Stato Modificato" e che venga inserito un pozzetto campionabile, con le caratteristiche tecniche conformi alla vigente normativa, subito prima dell'immissione in corpo idrico superficiale;
- Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno Prot. n. 25317 del 07.09.2017 (acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/10221 del 07.09.2017), quale precisazione-integrazione del parere Prot. n. 21776/2017, precedentemente citato, con cui specifica che il parere favorevole espresso è subordinato alla condizione che entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, i sistemi di trattamento dei reflui domestici dovranno essere adeguati a quanto indicato nello schema di impianto di scarico indicato in planimetria come "Stato Modificato";
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/10449 del 14.09.2017, dove, a parziale rettifica di quanto indicato nella relazione Prot. n. PGFE/2017/8073, precedentemente citata, si precisa che *"il pozzetto di campionamento delle acque di scarico può essere posto subito a monte del punto finale di immissione in acqua superficiale"*;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Ditta **MICHELE MARMI di Nicola D'Andrea**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Borgatti, n. 70, C.F./p. IVA n. 01858710385, per l'esercizio dell'attività di **marmista**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae (acque industriali) Comune (acque domestiche)
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Emissario di Burana", costituito dalle acque reflue industriali e dalle acque dei reflui civili derivanti dall'attività, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – tavola U, Aut scarico (SCHEMA STATO MODIFICATO)**;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – tavola U, Aut scarico (SCHEMA STATO MODIFICATO)**;
3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Bondeno, la Ditta deve **adeguare i sistemi di trattamento dei reflui domestici**, secondo quanto indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – tavola U, Aut scarico (SCHEMA STATO**

MODIFICATO);

4. Dovrà essere installato **un pozzetto di ispezione e campionamento**, da ubicare subito a monte dell'immissione nel Canale Emissario Burana;
5. **Entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Bondeno, la Ditta deve trasmettere all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Bondeno, la planimetria aggiornata con l'esatta indicazione del succitato pozzetto di ispezione e campionamento;
6. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 5;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
9. Il pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Le attività di lavorazione con le macchine deve avvenire solamente a portoni chiusi;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. Deve essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
4. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività;
5. Al completamento del progetto di ampliamento e con le nuove macchine installate e funzionanti, si dovrà effettuare una campagna di misure atte a verificare il rispetto dei limiti di zona e differenziali così come stimati in via previsionale. La relazione di misura dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale e ad Arpae, entro 60 giorni dal completamento, per le valutazioni di competenza.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, a HERA S.p.A., e al Consorzio della Bonifica Burana.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.